**Studio D’Agostino SRL – S.T.P.**

*Contabile - Fiscale -Tributario - Contenzioso - Lavoro*

**Consulenza Assistenza Farmacie**

Viale Ofanto, 216 - 71122 - FOGGIA

Tel.0881-662970 r.a. - Fax 0881-662974

*www.dagostinostudio.it - info@dagostinostudio.it*

**Alle Farmacie Interessate**

**L O R O S E D I**

**CIRCOLARE N. 31 del 04/08/2022**

**ISA – VALUTAZIONE AFFIDABILITA’ FISCALE SU PIU’ PERIODI**

Nella giornata di ieri il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”). Nel corso dell’iter parlamentare, nessuna modifica è stata apportata all’art. 24 del decreto in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale.

In dipendenza del perdurare delle criticità del quadro economico, vengono sostanzialmente estese le misure che erano state previste nel corso della pandemia dall’art. 148 del DL 34/2020, volte ad assicurare:  
- da un lato, meccanismi di adattamento degli ISA in fase di applicazione;  
- dall’altro, sistemi di valutazione dell’affidabilità del contribuente che tengano conto di più periodi d’imposta.  
Più in particolare, sono estese al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 le misure straordinarie, già previste con riferimento al 2020 e al 2021, volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA (attraverso l’introduzione di appositi strumenti correttivi, analogamente a quanto effettuato negli ultimi due anni con i DM 29 aprile 2022 e 30 aprile 2021) e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Viene anche confermato il differimento dei termini per l’approvazione degli ISA e delle rispettive integrazioni, messo a regime con una modifica del comma 2 dell’art. 9-*bis* del DL 50/2017. Nello specifico, gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

**Sotto il profilo dei controlli fiscali**, l’art. 9-*bis* comma 14 del DL 50/2017 stabilisce che il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, nonché le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, sono considerate per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’art. 148 comma 2 del DL 34/2020 aveva previsto che, nella definizione di tali piani di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza **effettuino una valutazione sull’affidabilità del contribuente basata su più anni,** ossia tenendo conto per il periodo d’imposta 2018, anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo 2019 e, per il periodo d’imposta 2020, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019. A quest’ultimo proposito **la circ. n. 16/2020** aveva precisato che, **qualora i punteggi ISA** per il 2018 e il 2019 **“facessero emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente, porteranno a ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell’analisi del rischio di evasione fiscale”.**

**Il DL “Semplificazioni fiscali” estende tale impostazione anche ai periodi successivi, prevedendo** che, nella definizione dei piani di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza terranno conto:

- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre **2021,** anche del livello di **affidabilità fiscale** più elevato derivante dall’applicazione degli **indici per i periodi** d’imposta in corso al 31 dicembre **2019** e al 31 dicembre **2020**;

- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre **2022**, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli **indici per i periodi** d’imposta in corso al 31 dicembre **2020** e al 31 dicembre **2021**.

**Si ricorda che, ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (provv. n. 126200/2019).**

Cordiali saluti

Studio D’Agostino